

## Il nuovo sistema dei controlli nelle s.r.l.

Con l'entrata in vigore della legge n. 35/2012, il sistema dei controlli delle società a responsabilità limitata (s.r.l.) italiane ha subito importanti modifiche.

Secondo il nuovo testo del primo comma dell'art. 2477 del codice civile, *“l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”*.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore rimane obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma, rimasti invariati<sup>1</sup>.

Rispetto al passato, la prima importante novità è la possibilità di nominare, anziché il collegio sindacale, un organo di controllo monocratico (un “sindaco unico”), a cui affidare il controllo sulla gestione sociale; questa opzione è addirittura automatica, salva diversa disposizione statutaria.

Inoltre, la società può oggi scegliere di affidare all'organo di controllo, oltre al controllo sulla gestione sociale, anche la revisione legale dei conti, oppure optare per la nomina del solo revisore (persona fisica o persona giuridica).

In tal modo, è stato dato ampio spazio all'autonomia statutaria, anche in un'ottica di riduzione dei costi societari.

L'ampia autonomia del nuovo sistema ha creato però alcune incertezze interpretative, su cui si sono espressi soprattutto i notai, chiamati per legge al controllo di legalità sul testo degli statuti.

Innanzitutto, si è ritenuto che, proprio per garantire l'autonomia statutaria, la locuzione “o” del primo comma dell'art. 2477 (*“l'atto costitutivo può prevedere, [...], la nomina di un organo di controllo o di un revisore”*) debba in realtà essere letta come un “e/o”.

La società può quindi decidere di mantenere separate le funzioni di controllo sulla gestione e di revisione dei conti (nominando sia l'organo di controllo sia il revisore), oppure cumularle in un unico organo; inoltre, per quanto riguarda la composizione degli organi, può scegliere, quanto all'organo di controllo, tra sindaco unico e collegio sindacale, e, quanto al revisore, tra persona fisica o società di revisione.

Ci si è chiesti, poi, se, in caso di nomina del solo revisore legale, a questi spetti, oltre la revisione legale dei conti, anche il controllo sulla gestione sociale.

Un'interpretazione estensiva della norma – che sembra prevedere le due figure, organo di controllo e revisore, come alternative fra loro – potrebbe portare ad una risposta positiva; al contra-

---

<sup>1</sup> Ovvero se la società (i) ha un capitale sociale pari o superiore rispetto al minimo previsto per le società per azioni (Euro 120.000); o (ii) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; o (iii) controlla una società tenuta alla revisione legale dei conti; o (iv) supera, per due esercizi consecutivi, due dei parametri indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis cod. civ.

rio, l'interpretazione letterale del quinto comma dell'art. 2477, seguita da alcuni notai, farebbe escludere tale possibilità<sup>2</sup>. Nel caso in cui, quindi, la società decida di nominare solo il revisore legale, a questi spetterebbe solo il controllo sui bilanci, e non anche sulla gestione sociale.

Nel caso in cui, invece, la società decida di nominare un organo di controllo (monocratico o collegiale), a questi spetterà il controllo sulla gestione e, qualora la società decida in tal senso, anche la revisione contabile, purché il/i componente/i dell'organo di controllo sia/siano iscritto/i nel registro dei revisori contabili.

Ci si è anche chiesti, in caso di nomina del sindaco unico, se sia ammissibile la nomina di sindaci supplenti e cosa accade quindi nel caso in cui il sindaco unico cessi dalla carica per cause diverse dalla scadenza: il tenore letterale del primo comma dell'art. 2477 ("*un solo membro effettivo*") farebbe escludere la possibilità di nominare sindaci supplenti, con la conseguenza che, in caso di morte, decadenza o rinuncia del sindaco unico, gli amministratori dovrebbero convocare subito l'assemblea dei soci affinché provveda alla sostituzione del sindaco venuto meno.

Ci si è infine chiesti se sia possibile nominare un sindaco unico in presenza di uno statuto (non aggiornato *post* riforma) che non prevede la nomina dell'organo monocratico ma solo del collegio sindacale, o se si debba procedere prima alla modifica dello statuto. In questi casi, secondo la massima n. 124 del Consiglio Notarile di Milano, occorre verificare, esaminando le clausole dello statuto, se i soci abbiano espresso una volontà contraria, o comunque diversa, rispetto al nuovo regime normativo: ad esempio, il sindaco unico non è compatibile con le clausole statutarie che prevedono il sistema del voto di lista per la nomina dei sindaci.

Sono invece senza dubbio legittime le nuove clausole statutarie che consentono ai soci, di volta in volta, al momento della nomina dell'organo di controllo e/o del revisore, di scegliere quale opzione adottare, senza la necessità di modificare ogni volta lo statuto.

Sono stati, poi, sollevati dubbi sulla possibile minore efficienza dei controlli operati dal sindaco unico rispetto all'organo di controllo collegiale, come tradizionalmente inteso. A tal proposito, però, occorrerà attendere i riscontri che la prassi operativa potrà dare, tenendo comunque presente che la scelta tra organo monocratico e organo collegiale dovrebbe essere operata dalle società in maniera consapevole, in altre parole sulla base non solo del risparmio dei costi, ma anche della realtà considerata e della struttura organizzativa interna, il cui supporto assume particolare rilievo proprio nel caso di nomina del sindaco unico.

*sforza@altenburger.ch*

---

<sup>2</sup> "Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni". Non vi è alcuna menzione, quindi, al caso in cui sia nominato il solo revisore.